



Sent. n. 62/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica in persona del giudice

Primo Referendario dr.ssa Patrizia Esposito

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio per resa di conto n. **21430** a carico di **MUSSO Loredana**, nata ad Albenga (SV) il 27 aprile 1961, C.F.: MSSLDN61D67A145M, in qualità di titolare di struttura ricettiva corrente in Alassio (SV), come in atti del presente giudizio, relativamente alla riscossione e al versamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno per l'anno 2019;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii. (Codice di Giustizia Contabile - c.g.c.) e, in particolare, gli artt. 139 e 141 c.g.c.;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

Visto il “*Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno*”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 27 dicembre 2018 e ss.mm.ii.;

Visto il ricorso per resa di conto proposto dal Pubblico Ministero in data 13

novembre 2023 con cui è stata rilevata l'omessa presentazione del conto della gestione per l'anno 2019 da parte della citata titolare di struttura ricettiva corrente in Alassio (SV), in qualità di agente contabile tenuto alla riscossione e al versamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno per l'esercizio.

Visto il decreto presidenziale con cui, in data 14 novembre 2023, è stato designato questo giudice monocratico, a norma dell'art. 141, comma 2 c.g.c., per la trattazione del presente giudizio;

Considerato che, come affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 22/QM/2016 del 22 settembre 2016, i titolari delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell'imposta di soggiorno, sono agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale;

Considerato, altresì, che tale qualità sussiste anche dopo la novella di cui all'art. 180, co. 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, attributiva per il gestore della struttura ricettiva della qualifica di "*responsabile d'imposta*", da interpretarsi retroattivamente per effetto dell'art. 5 quinquies della legge 17 dicembre 2021, n. 215 (cfr. C. conti, Sez. giur. Liguria, 10 gennaio 2022, n. 1; 16 giugno 2023, n. 57; 4 ottobre 2023, n. 79);

Visto il decreto di questo giudice n. 73 del 6 dicembre 2023, con cui è stato assegnato all'agente contabile il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento per la presentazione del conto in questione ed al Comune di Alassio il termine di ulteriori 90 giorni decorrenti dalla presentazione del conto per porre in essere gli adempimenti conseguenti e depositare il conto medesimo presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, dandone notizia alla Procura regionale; e, infine, al Pubblico Ministero il termine di trenta giorni per la notificazione del ricorso e del decreto;

Verificata la regolarità e la tempestività della notificazione del ricorso per la

	resa di conto e del pedissequo decreto n. 73/2023;	
	Accertato il deposito del conto giudiziale <i>de quo</i> da parte del Comune di Alas-	
	sio, in data 27 febbraio 2024, che risulta trasmesso tramite l'apposito portale	
	informatico "Sireco" e vistato dal Dirigente Responsabile del Servizio Finan-	
	ziario;	
	Sentito nell'udienza in camera di consiglio del 27 giugno 2024, il rappresen-	
	tante del Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott.	
	Silvio Ronci, il quale ha concluso per l'estinzione del giudizio, per cessata ma-	
	teria del contendere in quanto il conto è stato depositato;	
	Considerato che, a seguito della presentazione del conto giudiziale da parte	
	dell'agente contabile e del deposito del medesimo presso la Segreteria della	
	Sezione, è venuta a cessare la materia del contendere del giudizio per resa di	
	conto, impregiudicata ogni altra valutazione del merito del conto presentato,	
	spettante al Magistrato competente per territorio, cui si trasmette il fascicolo;	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composi-	
	zione monocratica,	
	DICHIARA	
	la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giu-	
	dizio in epigrafe,	
	DISPONE	
	la cancellazione della causa dal ruolo e la trasmissione della presente sentenza	
	alla sig.ra MUSSO Loredana, al Sindaco del Comune di Alassio, al responsa-	
	bile del procedimento di cui all'art. 139, co. 2, c.g.c. ed al Pubblico Ministero;	
	DISPONE ALTRESI'	
	la trasmissione del fascicolo del presente giudizio al Magistrato istruttore per	
	3	

